



# Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**27/2016**

**Marzo/1/2016 (\*)**

**Napoli 2 Marzo 2016**

***Con la Circolare n° 22 del 4 febbraio 2016 e con il Messaggio n° 306 del 26 gennaio, l'INPS ha chiarito quali saranno le prestazioni garantite dal Fondo di Integrazione Salariale nonché le modalità di finanziamento sia per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti che per i datori che occupano da 5 a 15 dipendenti.***

Come noto, a decorrere **dal 1° gennaio 2016** il Fondo residuale istituito con D.I. n. 79141/2014 assume la denominazione di **Fondo di integrazione salariale (FIS)**, dalla medesima data risulta infatti applicabile la disciplina di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 148/2015.

L'INPS, con la **Circolare del 4 febbraio 2016, n° 22** ha chiarito che il Fondo di integrazione salariale continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la medesima funzione di tutela di sostegno del reddito in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui, rispettivamente, agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 148/2015.

Rispetto al previgente sistema, il Fondo di integrazione salariale, in adempimento della delega contenuta nell'art. 1, c. 2, lett. a), punto 7), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, **amplia la platea** dei beneficiari destinatari delle prestazioni garantite dallo stesso, estendendo il proprio campo di applicazione ai **datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque**

**dipendenti** e garantendo l'assegno di solidarietà di cui all'art. 31 del D.Lgs. 148/2015.

La medesima Circolare ha chiarito anche quali saranno le **prestazioni garantite** dal Fondo di integrazione salariale (**l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario**), nonché i **termini** e le **modalità di presentazione** delle domande.

In precedenza, con **Messaggio n° 306 del 26 Gennaio 2016**, l'Istituto aveva indicato le **modalità di finanziamento del FIS**, stabilite mercé il versamento dei seguenti contributi, **a decorrere dal 1° Gennaio**:

a) i datori di lavoro che occupano mediamente **più di quindici dipendenti** sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo **0,65%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;

b) i datori di lavoro che occupano mediamente da più di **cinque a quindici** dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo **0,45%** della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

Il Messaggio ha precisato altresì, che **i datori di lavoro di cui alla lettera a)**, che risultano già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, **sono tenuti a versare la nuova aliquota di contribuzione - pari allo 0,65% - dal 1° gennaio 2016**. Restano ferme le medesime modalità di denuncia e di versamento già adottate per il Fondo di solidarietà residuale.

In relazione ai datori di lavoro di cui alla lettera b) o, comunque non già rientranti nell'ambito di applicazione del FIS, verranno fornite successive istruzioni in merito alle modalità di denuncia e di versamento.

Si rileva che il Messaggio è stato diffuso il 26 Gennaio u.s. in un periodo in cui probabilmente si era già provveduto alla elaborazione dei cedolini mensili; considerato che il maggior onere interessa anche i lavoratori per la quota a proprio carico, sarebbe auspicabile, al fine di scongiurare inutili note di rettifica, concedere un "extra" periodo per la eventuale regolarizzazione.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**